

RELAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

**Alla c.a. dell'Organo Amministrativo
di Villa Serena S.p.a.**

Con la presente, l'Avv. Massimo Campa, quale Organismo di Vigilanza (di seguito, anche solo "OdV") della società Villa Serena S.p.a. (di seguito, anche solo la "Società"), così come disposto nel Modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001 adottato – Titolo V, Capitolo 3, Paragrafo 3.1, intende sottoporre all'Organo Amministrativo la relazione delle attività svolte nel corso dell'anno 2024.

In particolare ed innanzitutto, si ricorda che lo scrivente è stato nominato quale Organismo di Vigilanza in data 28 maggio 2021, contestualmente all'intervenuta approvazione del Modello Organizzativo di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche, integrato con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed il Programma per la Trasparenza e l'Integrità di cui alla Legge n. 190/2012 e con relativo Codice Etico e Codice di Comportamento, con nomina sino al 31 maggio 2024.

Con successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 13 giugno 2024, tale incarico è stato prorogato sino al 31 dicembre 2024 ed è, dunque, terminato a tale data.

La presente relazione costituisce, pertanto, anche incumbente finale, a conclusione dell'incarico ricevuto.

Ciò premesso, con riguardo agli eventi significativi che hanno interessato la Società nel corso dell'anno 2024 ed alle attività di verifica svolte dall'Organismo di Vigilanza in merito, si segnala l'iter di cui al combinato disposto degli articoli 24 comma 5 del D. Lgs. del 19 agosto 2016 n. 175 (Testo Unico delle Società Partecipate – di seguito anche solo "TUSP") e 2437 *quater* del Codice Civile.

A seguito, infatti, della dismissione delle partecipazioni in Villa Serena S.p.a. deliberata nell'anno 2017 da parte di tutti i Comuni Soci in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie (e confermata in sede di successive revisioni ordinarie) e dell'esito negativo dei tentativi di alienazione della totalità delle quote di partecipazione in Villa Serena S.p.a. posti in essere dagli stessi Comuni Soci, con pubblicazione di relativi bandi in date 27 ottobre 2021, 20 maggio 2022 e 18 novembre 2022 e con gare tutte rimaste deserte, con conseguente mancata alienazione entro il termine finale del 31 dicembre 2022 previsto dall'articolo 24 comma 5 *ter* del TUSP, Villa Serena S.p.a. si è venuta a trovare nella condizione di cui all'articolo 24 comma 5 del TUSP, secondo cui *"il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437 *ter*, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437 *quater* del codice civile"*.

Si è, dunque, potuto verificare e prendere atto che il Consiglio di Amministrazione della Società ha provveduto in tal senso, con tutti gli incumbenti previsti, e precisamente:

- Come già riferito in occasione della precedente Relazione per l'anno 2023, il Consiglio di Amministrazione ha, innanzitutto, provveduto alla redazione e definitiva approvazione - in data 23 novembre 2023 - della propria Relazione Illustrativa, predisposta ai sensi dell'articolo 2437 *ter* comma 2 del Codice Civile, sul valore di liquidazione della totalità delle azioni di Villa Serena S.p.a., previa predisposizione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e di un bilancio semestrale al 30 giugno 2023, previa acquisizione di una perizia di stima avente ad oggetto il valore economico e di mercato delle azioni ordinarie della Società alla data del 30 giugno 2023 da parte del Dottor Carlo Angelo Giovanni Sirocchi, quale esperto indipendente, revisore contabile e commercialista (perizia asseverata presso la Cancelleria del Tribunale Ordinario di Vercelli in data 10 agosto 2023), nonché sentiti ed acquisiti anche i pareri – entrambi favorevoli - del Collegio Sindacale e del Revisore Legale dei Conti della Società, rispettivamente del 16 novembre 2023 e del 20 novembre 2023;
- Successivamente, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a formulare offerta delle azioni in opzione ai Soci, ai sensi dell'articolo 2437 *quater* comma 1 del Codice Civile, con comunicazione inviata e pubblicata al Registro Imprese in data 6 dicembre 2023 e con concessione di termine di 60 giorni per l'esercizio di tale diritto di opzione. Il termine dato è scaduto in data 5 febbraio 2024, senza che alcuno dei Comuni Soci abbia esercitato il suddetto diritto;
- Conseguentemente, preso atto di ciò, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a deliberare di procedere con un tentativo di collocamento presso terzi della totalità delle partecipazioni detenute dai Comuni Soci in Villa Serena S.p.a. ed a predisporre quindi il relativo avviso di bando di asta pubblica per la cessione della totalità delle quote di partecipazione in Villa Serena S.p.a., ai sensi del combinato disposto degli articoli 24 comma 5 TUSP e 2437 *quater* comma 4 del Codice Civile, nonché ai sensi dell'articolo 10 comma 2 primo periodo del D. Lgs. n. 175/2016. Tale avviso è stato approvato in data 1° luglio 2024, pubblicato in data 15 luglio 2024 sul portale Sintel di ARIA Lombardia S.p.a. e sul sito internet aziendale, nonché – ai fini della maggior diffusione possibile - anche, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 19 luglio 2024, su un quotidiano a tiratura nazionale ed uno a tiratura locale. Tale avviso prevedeva termine, inderogabile ed a pena di esclusione, sino al giorno 27 settembre 2024, alle ore 12.00, per la presentazione di offerte, con fissazione della data 30 settembre 2024, alle ore 11.00, per la verifica – in seduta pubblica - delle offerte pervenute;
- Entro il termine dato, non sono pervenute offerte e, pertanto, in data 30 settembre 2024, sono stati pubblicati sul sito internet aziendale il verbale di diserzione, con dichiarazione ed attestazione

della mancata presentazione di offerte e dunque che l'asta era da dichiararsi deserta, e la comunicazione di annullamento della seduta pubblica fissata;

- Preso atto dell'esito negativo ed infruttuoso del tentativo di collocamento presso terzi della totalità delle partecipazioni in Villa Serena S.p.a., in occasione della riunione del 23 ottobre 2024, il Consiglio di Amministrazione della Società ha quindi provveduto – proseguendo nell'*iter* previsto dall'articolo 2437 *quater* del Codice Civile - a verificare la sussistenza della possibilità di procedere con un acquisto delle partecipazioni da parte della Società, utilizzando utili e riserve disponibili, ai sensi dell'articolo 2437 *quater* comma 5 del Codice Civile;
- Tale verifica ha, tuttavia, avuto esito negativo, non avendo la Società utili e riserve disponibili sufficienti per un acquisto diretto delle partecipazioni da parte della Società;
- In conseguenza di ciò, sempre in occasione della riunione del 23 ottobre 2024, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad assumere i conseguenti provvedimenti, in termini di accertamento della sussistenza di causa di scioglimento della Società, ai sensi dell'articolo 24 comma 6 del TUSP, secondo cui - in caso di assenza di utili e riserve disponibili per consentire un acquisto diretto delle partecipazioni da parte della società *ex* articolo 2437 *quater* commi 5 e 6 del Codice Civile - la società deve essere posta in liquidazione. In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a deliberare, all'unanimità, l'accertamento della sussistenza della causa di scioglimento della Società di cui all'articolo 2484 comma 1 n. 5 del Codice Civile, nonché e comunque di cui all'articolo 2484 comma 1 n. 3 del Codice Civile (stante l'impossibilità per i Soci, a far data dal 1° gennaio 2023, di procedere con l'approvazione dei bilanci di esercizio, in considerazione della impossibilità *ex lege* di esercizio dei relativi diritti sociali di cui all'articolo 24 comma 5 del TUSP);
- Tale deliberazione è stata poi iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese in data 12 novembre 2024;
- Successivamente, in data 26 novembre 2024, il Presidente ed i Consiglieri di Amministrazione di Villa Serena S.p.a. hanno provveduto a depositare, avanti al Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, ricorso *ex* articolo 2487 comma 2 del Codice Civile, ai fini della nomina del Liquidatore da parte del Tribunale (vista l'impossibilità per i Soci di procedervi in sede assembleare). Rispetto a tale ricorso, con provvedimento del 28 novembre 2024, il Tribunale ha fissato udienza al 17 gennaio 2025.

* * * * *

A fronte di quanto sopra, l'Organismo di Vigilanza rileva il completo e puntuale svolgimento da parte dell'Organo Amministrativo della Società dell'*iter* inderogabile di legge, di cui al combinato disposto

degli articoli 24 comma 5 del TUSP e 2437 *ter* e *quater* del Codice Civile, nonché di tutti i connessi incombenti.

Dall'attività svolta e dalle verifiche effettuate come sopra descritte, non sono emersi fatti censurabili o violazioni del Modello Organizzativo adottato da Villa Serena S.p.a., né lo scrivente Organismo di Vigilanza è venuto a conoscenza di atti o condotte che abbiano comportato o possano comportare una violazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 231/2001.

Si conferma altresì che, nel corso dell'anno 2024, non sono pervenute segnalazioni all'OdV.

* * * * *

Fermo quanto sopra, si ricorda che all'Organismo di Vigilanza sono stati attribuiti anche i compiti e le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), in conformità con la Determinazione ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017, recante le Nuove Linee Guida per le società partecipate, in cui è stato previsto che, *“anche nelle società partecipate ed in controllo pubblico, si debba provvedere alla nomina di un OIV, che – in base alle esigenze organizzative – può coincidere con l'organo interno di controllo reputato più idoneo, ovvero con l'Organismo di Vigilanza”*.

Entro la scadenza data da ANAC al 15 luglio 2024, l'Organismo di Vigilanza, nella sua funzione anche di Organismo Indipendente di Valutazione, ha dunque altresì provveduto a svolgere i suoi compiti in relazione alla compilazione della griglia di valutazione ed all'emissione della relativa attestazione, predisposte ed approvate in occasione di specifica ed apposita seduta dell'OdV, con caricamento a portale ANAC dei dati richiesti con la suddetta griglia, che è stata poi pubblicata anche sul sito internet della Società, nella sezione *“Amministrazione trasparente”*, sotto-sezione di primo livello *«Controlli e rilievi sull'amministrazione»*, sotto-sezione di secondo livello *«Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione»*.

Nel corso di tale rilevazione, si sono riscontrate diverse carenze e sezioni del sito da aggiornare e completare, essendo emersa una mancata pubblicazione di alcuni dati indicati nella griglia di rilevazione, nonché un mancato aggiornamento di altri dati pubblicati.

Conseguentemente, come disposto nella Delibera ANAC n. 213 del 23 aprile 2024, lo scrivente Organismo di Vigilanza – sempre come Organismo Indipendente di Valutazione – ha dovuto provvedere ad un nuovo monitoraggio in merito, con caricamento della nuova attestazione sul portale ANAC e successiva pubblicazione su sito internet aziendale avvenuta in data 3 gennaio 2025.

Anche tale nuovo monitoraggio ha confermato i precedenti risultati, con conseguente rimando al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Villa Serena S.p.a. per l'assunzione delle iniziative e degli adeguamenti necessari ed utili a superare le criticità riscontrate.

* * * * *

Quanto, infine, allo stato di attuazione ed aggiornamento del Modello 231 adottato dalla Società, come in esso previsto (Titolo V, Capitolo 3, Paragrafo 3.2), spetta all'Organo di Controllo segnalare le necessità di aggiornamento, in particolare a fronte di violazioni delle prescrizioni ivi contenute ovvero di modifiche normative intervenute, rimanendo in ogni caso di esclusiva competenza dell'Organo Amministrativo la delibera di aggiornamenti e/o di adeguamenti del documento stesso.

A tale riguardo, si richiamano innanzitutto le modifiche normative rilevanti ai fini della normativa 231, di cui si è già dato conto nelle precedenti Relazioni relative all'anno 2022 ed all'anno 2023.

Nel corso dell'anno 2024, è poi giunto a definizione l'iter di approvazione di diverse ulteriori disposizioni, che – a vario titolo – hanno un impatto sul D. Lgs. n. 231/2001, ed in particolare:

1) DELITTI INFORMATICI.

La Legge del 28 giugno 2024 n. 90, recante *“Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici”*, entrata in vigore in data 17 luglio 2024, ha:

- A. introdotto nuovi reati nel Codice Penale e nell'elenco dei reati presupposto della responsabilità amministrativa delle società ex D. Lgs. n. 231/2001;
- B. modificato la condotta di alcuni illeciti già inclusi nel catalogo dei reati 231.

Nello specifico, le novità principali aventi un impatto ai fini 231 risultano le seguenti:

- **Introduzione nel Codice Penale del reato di c.d. “estorsione informatica”**, mediante l'introduzione del comma 3 dell'articolo 629 del Codice Penale, che prevede e punisce la condotta di colui che *“mediante le condotte di cui agli articoli 615 ter (Accesso abusivo ad un sistema informatico), 617 quater (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), 617 sexies (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche), 635 bis (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici), 635 quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) e 635 quinquies (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse) ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”*.

Tale nuovo reato viene ora ricompreso nell'elenco dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, in virtù del rinvio operato dall'articolo 24 *bis* commi 1 *bis* e 4 del D. Lgs. n. 231/2001 che punisce tali condotte, se commesse nell'interesse o a vantaggio dell'ente, con le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria compresa tra 300 e 800 quote, con un potenziale impatto economico per la società compreso tra € 77.400 e € 1.239.200;
- sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2001, che consistono in:
 - a) interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o

concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni o servizi, per una durata non inferiore a due anni.

- **Introduzione nel Codice Penale del reato di cui all'articolo 635 *quater* 1, rubricato Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico**, che prevede e punisce la condotta di colui che, *“allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici”*.

Tale nuovo reato viene ricompreso nell'elenco dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, con le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria fino a 400 quote, con un conseguente impatto economico per la società fino ad € 619.600,00;
- sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b), del D. Lgs. n. 231/2001, che consistono nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito e nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- **Aggravamento della sanzione pecuniaria per i delitti informatici previsti dal D. Lgs. n. 231/2001**: si passa, infatti, da una sanzione pecuniaria *“da 100 a 500 quote”* ad una sanzione *“da 200 a 700 quote”*, con un conseguente potenziale impatto economico compreso tra € 51.600,00 ed € 1.084.300,00.
- **Modifica della condotta di reato prevista e punita dall'articolo 615 *quater* del Codice Penale**, secondo cui: *“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo è punito [...]”*. In tal caso, la Legge n. 90/2024 ha delineato un ampliamento dell'oggetto del dolo specifico richiesto ai fini della configurabilità del reato, operando la sostituzione della nozione di *“profitto”* prevista dal testo previgente con quella, più ampia, di *“vantaggio”*. Tale modifica interessa la responsabilità amministrativa da reato in virtù del richiamo all'articolo 615 *quater* del Codice Penale, operato dall'articolo 24 *bis* comma 2 del D. Lgs. n.

231/2001, che – novellato dalla Legge n. 90/2024 anche relativamente alle sanzioni - punisce le relative condotte come segue:

- sanzione pecuniaria fino a 400 quote, con un conseguente impatto economico per la società fino ad € 619.600;

- sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b), del D. Lgs. n. 231/2001.

- **Modifica dell'articolo 635 ter del Codice Penale - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico**, che punisce la condotta di *“chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico”*. La riformulazione della condotta sostituisce quella della commissione del fatto in danno di un sistema utilizzato dallo Stato o da enti pubblici o da imprese esercenti servizi pubblici prevista dal testo previgente: a rilevare non è più la dimensione pubblica del *“sistema”* oggetto di *“attacco”*, bensì la natura pubblica del dato, informazione o programma distrutto/deteriorato/ cancellato/alterato o soppresso.

Tale modifica interessa la responsabilità amministrativa da reato della Società, punendo le relative condotte con le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote, con un conseguente impatto economico compreso tra € 51.600,00 e € 1.084.300,00;

- sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), del D. Lgs. n. 231/2001, che consistono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività, nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito e nel divieto di pubblicizzare beni o servizi;

- **Modifica dell'articolo 635 quinquies del Codice Penale - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse**, che prevede la condotta di colui che, *“mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento”*.

Rispetto al testo previgente, la Legge n. 90/2024 ha previsto la sostituzione della nozione di servizi informatici o telematici di pubblica utilità con quella di servizi informatici o telematici di pubblico interesse, con ciò impattando, seppur lievemente, sulla delimitazione della condotta penalmente rilevante. Tale modifica interessa la responsabilità amministrativa da reato della Società in virtù del richiamo all'articolo 635 ter del Codice Penale, operato dall'articolo 24 bis commi 1 e 4 del D. Lgs. n.

231/2001, che – novellato dalla Legge n. 90/2024 anche relativamente alle sanzioni - punisce le relative condotte come segue:

- sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote, con un conseguente impatto economico compreso tra 51.600 € e 1.084.300 €;
- sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), del D. Lgs. n. 231/2001.

2) INDEBITA COMPENSAZIONE DI CREDITI DI IMPOSTA.

Il D. Lgs. n. 87 del 14 giugno 2024 ha novellato l'articolo 10 *quater* del D. Lgs. n. 74/2000 - Indebita compensazione (di crediti di imposta non spettanti, comma 1, o inesistenti, comma 2), che è un reato 231 - prevedendo una condizione di non punibilità ed in particolare: *“La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito”*.

Tale modifica interessa la responsabilità amministrativa da reato della Società in virtù del richiamo all'articolo 10 *quater* del D. Lgs. 74/2000, operato dall'articolo 25 *quinquies decies* comma 1 bis del D. Lgs. n. 231/2001, secondo cui: *“1 bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: (...)*

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.

3) REATI CONTRO LA P.A.

Sotto tale profilo, le significative modifiche intervenute sono le seguenti:

- La Legge n. 112/2024 - in vigore dal 10 agosto 2024 - ha convertito, con modifiche, in legge il D.L. n. 92/2024, che ha introdotto nel Codice Penale il nuovo reato di Indebita destinazione di denaro o cose mobili, previsto e punito dall'articolo 314 *bis*, secondo cui: *“Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi*

a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000”.

La novella ha modificato direttamente l'articolo 25 del D. Lgs. n. 231/2001, inserendo il nuovo reato tra i reati presupposto fondanti prevedendo la sanzione 231 di tipo pecuniario fino a 200 quote, con un impatto economico massimo per la società fino a € 309.800,00.

La rilevanza per la Società è, quindi, limitata al caso in cui un soggetto (apicale o subordinato) rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

- La Legge n. 114/2024 - in vigore dal 25 agosto 2024 – ha introdotto, invece, rilevanti modifiche relativamente ai reati di abuso d'ufficio e traffico di influenze illecite e, di riflesso, ai reati presupposto della responsabilità amministrativa della Società ex D. Lgs. n. 231/2001. Nello specifico, queste le novità introdotte dalla novella legislativa:

A. Abrogazione dell'articolo 323 del Codice Penale - Abuso d'ufficio e conseguente estromissione della fattispecie di reato dall'elenco dei reati presupposto della responsabilità amministrativa delle società ex D. Lgs. n. 231/2001 (articolo 25).

B. Nuova formulazione dell'articolo 346 bis del Codice Penale – Traffico di influenze illecite, secondo cui *“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322- bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi”.*

Rispetto alla precedente versione, la nuova formulazione della norma incriminatrice richiede che le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale siano sfruttate intenzionalmente (non solo vantate) e siano esistenti (non solo asserite); inoltre, la norma richiede che l'utilità data, o promessa, abbia carattere economico. Per tale fattispecie di reato. il D. Lgs. n. 231/2001 prevede una sanzione pecuniaria fino a 200 quote, con un impatto economico per la società fino a € 309.800,00.

4) REATI DOGANALI – ACCISE.

Da ultimo, è entrato in vigore in data 4 ottobre 2024 il D. Lgs. n. 141/2024, recante *“Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi”*, mediante il quale - in attuazione della delega fiscale

(Legge n. 111/2023) - il Legislatore ha rivisto la disciplina interna per armonizzarla con quella dell'UE, anche telematizzando le procedure doganali e potenziando le attività di controllo.

In questo contesto, per quanto rileva solo "ai fini 231", l'articolo 25 *sexies decies* del D. Lgs. n. 231/2001 è stato innovato prevedendo, tra i reati presupposto, le seguenti nuove fattispecie:

- **reati in materia di accise previsti e puniti dagli articoli 40 e seguenti del D. Lgs. n. 504/1995:**
 - sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici;
 - sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati;
 - vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita;
 - fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche;
 - associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche;
 - sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche;
 - alterazione di congegni, impronte e contrassegni;
 - deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa;
 - irregolarità nella circolazione;
 - inosservanza di prescrizioni e regolamenti di cui all'articolo 50 comma 4 Testo Unico Accise.
- **reati di contrabbando previsti e puniti dagli articoli 78 e seguenti del D. Lgs. n. 141/2024:**
 - contrabbando per omessa dichiarazione;
 - contrabbando per dichiarazione infedele;
 - contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine;
 - contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti;
 - contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti;
 - contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento;
 - contrabbando di tabacchi lavorati;
 - associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati.

In caso di commissione dei suddetti reati nell'interesse o vantaggio dell'ente, l'articolo 25 *sexies decies* del D. Lgs. n. 231/2001 prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino a 200 quote – con potenziale impatto economico per la società fino ad € 309.800,00 - e delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9 comma 2 lettere c), d) ed e), ovvero divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Infine, nel caso in cui le imposte o i diritti di confine dovuti superino Euro 100.000 è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 400 quote - con un impatto economico per la società fino ad € 619.600,00 – e delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9 comma 2, incluse quelle previste dalle lettere a) e b), che consistono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività e nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.

Vista la possibile astratta rilevanza di tali modifiche della normativa 231 (oltre che di quelle riferite nelle precedenti Relazioni per l'anno 2022 e l'anno 2023), **si suggerisce dunque alla Società di procedere con una verifica generale del perimetro di impatto della novella sul Modello organizzativo 231 adottato e con l'assunzione delle conseguenti valutazioni in merito al relativo aggiornamento e adeguamento, ai fini anche della relativa efficace attuazione.**

Nell'occasione, si ricorda come un aggiornamento – così come riferito già nella precedente Relazione per l'anno 2023 – si renda, peraltro, necessario anche al fine di: *i)* recepire e coordinare gli strumenti di gestione delle eventuali segnalazioni con gli adempimenti in tema *Whistleblowing* di cui al D. Lgs. n. 24/2023, attuativo della Direttiva n. 2019/1937; *ii)* disciplinare, vista l'attuale situazione societaria, anche l'ipotesi di scioglimento e liquidazione, nel corso della quale gli obblighi normativi in materia 231 e di prevenzione della corruzione permangono, come indicato al paragrafo 3.1.5 delle Nuove Linee Guida ANAC di cui alla Determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, nonché dalla stessa ANAC nel parere reso a Villa Serena S.p.a. in data 22 marzo 2022.

Lecco, 26 febbraio 2025.

L'Organismo di Vigilanza

Avv. Massimo Campa

